



Comune di Gaggiano

Città Metropolitana di Milano

C.A.P. 20083

Tel. 02.908.99.21

C.F. 82001390150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 192 del 19/11/2025

**OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PER L'ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciannove** del mese di **Novembre** alle ore **10:00**, sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BAJ ENRICO	SINDACO	Presente
BERARDI FRANCESCO	Vice Sindaco	Presente
ACETI VALENTINA	Assessore	Presente
BORTOLOTTO ELEONORA	Assessore	Assente
BIANCHI GIAN LUCA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MAGGI il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ENRICO BAJ, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.agosto 2000 n.267, sono stati espressi i seguenti pareri, come da apposita attestazione sottoscritta dai Funzionari preposti, e precisamente:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica **dal Responsabile del Servizio interessato**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, sono stati istituiti:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 aprile 2021 il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
2. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 aprile 2021 il regolamento per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Vista la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dai sopra richiamati Regolamenti comunali per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con deliberazioni di G.C. n. 56 del 29 aprile 2021 e G.C. n.39 del 7 aprile 2022, le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di

mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31/12/2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Considerato altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;
- nel corso degli anni non si è mai provveduto ad adeguare le tariffe dell'aumento dell'inflazione registrato in Italia causato dal complesso contesto economico-finanziario internazionale,

Ritenuto opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet

www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in **ALLEGATO A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A, con esclusione delle tariffe mercatali, sono rivalutate del 17,50% con il fine di recuperare integralmente l'aumento dell'inflazione registrata dall'ISTAT per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024;
3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/01/2026.

Di poi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Segue verbale della deliberazione della Giunta Comunale adunanza n. 192 del 19/11/2025
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO

Enrico Baj

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Maggi

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Comune di Gaggiano

Città Metropolitana di Milano

C.A.P. 20083

Tel. 02.908.99.21

C.F. 82001390150

Parere allegato alla proposta n. 261 del 18/11/2025

Avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PER LA'NNO 2026.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma - del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Li, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Arioli / ArubaPEC S.p.A.

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Comune di Gaggiano

Città Metropolitana di Milano

C.A.P. 20083

Tel. 02.908.99.21

C.F. 82001390150

Parere allegato alla proposta n. 261 del 18/11/2025

Avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PER LA'NNO 2026.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Considerato che tale provvedimento

COMPORTE riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Gaggiano;

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile favorevole alla presente proposta poiché comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E TRIBUTI

Luigi Arioli / ArubaPEC S.p.A.

Atto Sottoscritto Digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE		PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
			€ 35,25	€ 0,71	€ 24,68	€ 0,49
1) occupazione ordinaria del suolo comunale mq.	0,90	3,50	€ 31,73	€ 2,47	€ 22,21	€ 1,73
2) passi e accessi carrabili a ml. (esenti)	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
3) passi carrabili a raso a ml. (esenti)	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
4) spazi sovrastanti suolo pubblico mq.	0,60	2,34	€ 21,15	€ 1,65	€ 14,81	€ 1,15
5) spazi sottostanti suolo pubblico mq.	0,25	0,86	€ 8,81	€ 0,61	€ 6,17	€ 0,42
6) distributori di carburanti mq.	1,55	0,00	€ 54,64	€ -	€ 38,25	€ -
7) Antenne telefoniche	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
8) distributori automatici e di tabacchi mq.	0,52	0,00	€ 18,33	€ -	€ 12,83	€ -
9) occupazioni attività pubblici esercizi tavoli e sedie mq.	0,80	0,54	€ 28,20	€ 0,38	€ 19,74	€ 0,27
10) occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere che vendono i loro prodotti, mq.	0,00	1,25	€ -	€ 0,88	€ -	€ 0,62
11) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante mq.	0,00	0,72	€ -	€ 0,51	€ -	€ 0,36
12) chioschi e edicole mq.	0,90	0,00	€ 31,73	€ -	€ 22,21	€ -
13) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale mq.	0,00	3,50	€ -	€ 2,47	€ -	€ 1,73
14) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo mq.	0,00	0,00		€ -	€ -	€ -
15) attività edilizia mq.		3,17	€ -	€ 2,23	€ -	€ 1,56
16) serbatoi interrati fino a 3.000 litri	0,25		€ 8,81	€ -	€ 6,17	€ -
17) maggiorazione ogni 1,000 litri	0,32		€ 11,28	€ -	€ 7,90	€ -
18) commercio ambulante itinerante la cui sosta è oltre i 60 minuti mq.		2,50	€ -	€ 1,76	€ -	€ 1,23
19) occupazioni per fiere e, festeggiamenti con esclusione spettacolo viaggiante mq.	0,00	4,25	€ -	€ 3,00	€ -	€ 2,10
20) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,00	0,72	€ -	€ 0,51	€ -	€ 0,36
21) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici mq.	0,90	0,00	€ 31,73	€ -	€ 22,21	€ -
22) Cavi e condutture = per utenza con un minimo di € 940,02 (1)	0,05		€ 1,77	unica per entrambe le categorie		
23) spazi riservati a parcheggio privato o per car/bike-monopattini sharing mq.	0,90	2,5	€ 31,73	€ 1,76	€ 22,21	€ 1,23
24) tralicci di elettrodotto cad.			€ 350,00	€ -	€ 280,00	€ -
25) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico. Mq.	0,40		€ 14,10	€ -	€ 9,87	€ -
26) sostegni di lampade per illuminazione pubblica stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche, cad.			€ 20,00	€ -	€ 16,00	€ -
27) elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari cad.			€ 20,00	€ -	€ 16,00	€ -
28) pensiline ml.	4,00		€ 141,00	€ -	€ 98,70	€ -

(1) rivalutazione in base all'indice Istat ai sensi dell'art. 831 - Legge 160//2019

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	COEFFICIENTE		PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE M
			€ 35,25	€ 0,71
1) Insegna di esercizio da 1 a 5 mq per le superfici comprese tra 5,01 e 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 50% per le superfici superiori a 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 100%			€ -	€ -
2) Impianto pubblicitario da 1,00 a 5 mq per le superfici comprese tra 5,01 e 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 50% per le superfici superiori a 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 100%	0,50	2,50	€ 17,63	€ 1,76
3) Impianto pubblicitario su suolo pubblico da 1,00 a 5 mq per le superfici comprese tra 5,01 e 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 50% per le superfici superiori a 8,00 mq la tariffa è maggiorata del 100%	1,50	3,88	€ 52,88	€ 2,74
4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 fino a 5 mq.	0,50		€ 17,63	
4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 da 5,01 a 8,00 mq	0,75		€ 26,44	
4) Striscione traversante la strada a mq. gg.15 oltre 8,00 mq	1,00		€ 35,25	
5) Impianto pubblicitario con pannelli luminosi	1,33	6,65	€ 46,88	€ 4,69
6) Volantinaggio per persona a giorno		4,16	€ -	€ 2,93
7) Pubblicità fonica per postazione a giorno		12,50	€ -	€ 8,81
8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		1,66	€ -	€ 58,52
9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		0,83	€ -	€ 29,26
10) Pubblicità realizzata con proiezioni		4,16	€ -	€ 2,93
11) Pubblicità in vetrina	0,50	2,50	€ 17,63	€ 1,76
12) Locandine e altro materiale temporaneo		1,50	€ -	€ 1,06
13) Altre forme di esposizione pubblicitaria	0,50	2,50	€ 17,63	€ 1,76
14) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa inf. 30 ql	2,00	0,00	€ 70,50	€ -
15) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup.30 ql	3,00	0,00	€ 105,75	€ -
16) pubblicità per conto proprio su motoveicoli	1,00		€ 35,25	
17) pubblicità su rimorchi con portata inf. 30 ql	2,00		€ 70,50	
18) pubblicità su rimorchi con portata sup.. 30 ql	3,00		€ 105,75	
19) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti	1,00	3,88	€ 35,25	€ 2,74
20) pubblicità su veicoli adibiti ad uso pubblico (50% inizio e 50% fine corsa)	0,50		€ 17,63	€ -

TIPOLOGIA DI MANIFESTO	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
			TAR. BASE 5 gg.	TAR. BASE 1 gg
			5 gg.	1 gg.
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70	0,24	0,25	€ 0,85	€ 0,18
I manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli 70/100 il canone è maggiorato del 50%				
I manifesti costituiti da piu di dodici fogli 70/100 il canone è maggiorato del 100%				
Per commissioni inferiori a 50 fogli 70/100 il canone è maggiorato del 50%				

CANONE MERCATALE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
			ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
			ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
1) Tariffa area mercatale ricorrente alimentari	0,00	1,09	€ -	€ 0,65	€ -	€ 0,46
2) Tariffa area mercatale ricorrente beni durevoli	0,00	1,07	€ -	€ 0,64	€ -	€ 0,45
3) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)	0,00	0,40	€ -	€ 0,24	€ -	€ 0,17
4) Spunta	0,00	24,82	€ -	€ 15,00	€ -	€ 10,50